

Ammortizzatori sociali connessi al COVID – 19

Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO)

Fonte	Art. 19 DL 17 marzo 2020 n. 18
Causale evento	eventi oggettivamente non evitabili causale “emergenza COVID-19”
Durata	Durata massima di n. 9 settimane dal 23 febbraio 2020 sino ad agosto 2020
Aziende destinatarie	Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione, ecc. rientranti nella Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Lavoratori coinvolti	Lavoratori a tempo Indeterminato Lavoratori a tempo determinato Contratti di lavoro di apprendistato Assunti alla data del 23 febbraio 2020 Esclusi: Lavoro a domicilio, Dirigenti, Apprendistato non professionalizzante.
Importo trattamento economico	80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate. Tuttavia l'importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all'Inps che per il 2020 sono: € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48 € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
Pagamento	Il pagamento potrà avvenire con anticipo da parte dell'azienda o direttamente da parte dell'INPS, ferme restando le eventuali intese sindacali.
Modalità di utilizzo	sospensione e/o riduzione di orario
Procedura sindacale	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil • consultazione sindacale in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione
Procedura amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • La domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
Deroghe alla disciplina ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi • Il periodo non si conteggia nella durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile. • Non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile (CIGO) ai fini del computo della durata; • L'azienda è esonerata dal contributo addizionale